REGOLAMENTO (CEE) N. 980/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1989

relativo all'applicazione definitiva del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni bovine e caprine per la campagna 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (2), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha istituito un regime di limitazione della garanzia, applicabile, separatamente, sia nelle regioni in cui si applica il regime del premio variabile, sia nelle altre regioni;

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento stabilisce che la diminuzione della garanzia viene operata in funzione del numero di pecore esistenti rispetto a un livello massimo garantito; che esso stabilisce altresì che tale diminuzione, fissata a titolo provvisorio in base a una valutazione del patrimonio ovino, deve essere successivamente corretta, se del caso, previa constatazione della consistenza effettiva del patrimonio ovino per la campagna in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1310/88 della Commissione (3) ha fissato il coefficiente di diminuzione applicabile in via provvisoria; che la constatazione definitiva del patrimonio ovino, effettuata in base sia agli elementi statistici ricavati nel quadro della direttiva 82/127/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (5), sia ad altri dati oggettivi disponibili, consente di fissare il coefficiente corretto previsto dal presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni ovine e caprine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1837/80 e senza pregiudizio dell'articolo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 1310/88, il coefficiente previsto da quest'ultimo regolamento è corretto come segue:

— Gran Bretagna: 4,0
— resto della Comunità: 4,0

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
(3) GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.
(4) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35.
(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.